




Comune di Presicce-Acquarica
Provincia di Lecce



**Regolamento
per il funzionamento
del Consiglio comunale**



**Regolamento per il funzionamento
del Consiglio comunale**

I N D I C E

TITOLO I.....	7
DISPOSIZIONI PRELIMINARI.....	7
CAPO I.....	7
PRINCIPI GENERALI.....	7
Articolo 1 - Oggetto e finalità.....	7
Articolo 2– Interpretazione del regolamento.....	7
Articolo 3 – Durata in carica.....	7
Articolo 4 – Sede consiliare.....	8
Articolo 5 - Pubblicità delle sedute.....	8
CAPO II.....	8
INSEDIAMENTO.....	8
Art. 6 – Prima adunanza – Convocazione – Presidenza.....	9
Art. 7 – Adempimenti della prima adunanza.....	9
TITOLO II.....	9
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.....	9
CAPO I.....	10
IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE.....	10
Art. 8 – Il Presidente del Consiglio comunale – Compiti e funzioni - Status.....	10
Articolo 9 – Vice Presidente – Assenza od impedimento temporaneo del Presidente – Funzioni vicarie.....	11
Articolo 10 – Presidenza – Rapporti con gli organi e l’organizzazione comunale.....	12
CAPO II.....	12
I GRUPPI CONSILIARI.....	12
Articolo 11 – Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari.....	12
Articolo 12 –Conferenza dei Capigruppo.....	13
Articolo 13 - Verbalizzazione delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo.....	13
CAPO III.....	14
COMMISSIONI CONSILIARI.....	14
Articolo 14 - Commissioni consiliari.....	14
Articolo 15 – Commissioni permanenti: Istituzione – Composizione – Attribuzioni.....	14

Articolo 16 – Presidenza convocazione delle commissioni.....	14
Articolo 17 – Organizzazione delle commissioni.....	15
Articolo 18 – Segreteria delle commissioni.....	15
Articolo 19 – Commissioni speciali: attribuzioni.....	16
Articolo 20 – Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia: Istituzione – composizione - funzioni.....	16
Articolo 21 – Commissioni d’indagine.....	17
Articolo 22 – Commissione per la pari opportunità.....	17
TITOLO III.....	18
I CONSIGLIERI COMUNALI.....	18
CAPO I.....	18
MANDATO ELETTIVO – DISCIPLINA.....	18
Art. 23 – Elezione del Consiglio Comunale e convalida degli eletti.....	18
Art. 24 – Cause di ineleggibilità e incompatibilità.....	18
Art. 25 – Entrata e durata in carica.....	18
CAPO II.....	18
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.....	18
Art. 26 – Divieto di mandato imperativo.....	19
Art. 27 – Responsabilità personale.....	19
Art. 28 – Comportamento nell’esercizio delle funzioni – Divieto di incarichi e consulenze e di acquisto di beni del Comune.....	19
Art. 29 – Obbligo di astensione.....	19
Art. 30 – Condizioni di pari opportunità.....	20
Art. 31 – Dovere di partecipazione.....	20
Art. 32 – Dimissioni.....	20
Art. 33 – Decadenza e Rimozione dalla carica - Surrogazione.....	21
Art. 34 – Sospensione dalla carica - Sostituzione.....	21
CAPO III.....	21
PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI.....	21
Art. 35 – Richiesta di convocazione del Consiglio.....	21
Art. 36 – Diritto di iniziativa.....	22
Art. 37 – Emendamenti.....	22
Art. 38 – Sindacato ispettivo.....	22
Art. 39 – Interrogazioni e interpellanze.....	23
Art. 40 – Mozioni.....	24
Art. 41 - Diritto d’informazione e di accesso agli atti amministrativi.....	24
Art. 42 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti.....	25
Art. 43 – Gettoni di presenza - Indennità di funzione.....	25

CAPO IV	26
NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI.....	26
Art. 44 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali – Divieti.....	26
Art. 45 – Funzioni di rappresentanza	26
Art. 46 – Deleghe del Sindaco	26
TITOLO IV	27
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE	27
CAPO I.....	27
ADUNANZE– TIPOLOGIE.....	27
Art. 47 – Adunanze pubbliche	27
Art. 48 – Adunanze segrete.....	27
Art. 49 – Adunanze “aperte”	28
CAPO II	28
CONVOCAZIONE.....	28
Art. 50 – Competenza	28
Art. 51 – Avviso di convocazione.....	28
Art. 52 – Termini di convocazione	29
Art. 53 – Ordine del giorno.....	29
Art. 54 – Deposito degli atti.....	30
Art. 55 – Numero legale – Prima e seconda convocazione	31
CAPO III.....	32
DISCIPLINA DELLE ADUNANZE.....	32
Art. 56 – Comportamento dei Consiglieri.....	32
Art. 57 – Ordine della discussione	32
Art. 58 – Comportamento del pubblico.	33
Art. 59 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula.....	33
CAPO IV.....	33
ORDINE DEI LAVORI.....	33
Art. 60 – Comunicazioni	33
Art. 61 – Ordine di trattazione degli argomenti	34
Art. 62 – Discussione	34
Art. 63 – Questione pregiudiziale o sospensiva	35
Art. 64 – Fatto personale.....	35
Articolo 65 - Mozione d’ordine	35
Articolo 66–Termine dell’adunanza	35
CAPO V	36
PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE	36

Art. 66 La partecipazione del Segretario	36
Art. 67 – Il verbale dell’adunanza - Redazione e firma	36
Art. 68 – Verbale - Deposito - Rettifiche – Approvazione	37
TITOLO V	37
FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE	37
CAPO I.....	37
INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI.....	37
Art. 69 – Criteri e modalità	37
Art. 70 – Attività di controllo del Consiglio comunale.....	38
CAPO II	39
COMPETENZE DEL CONSIGLIO	39
Art. 71 – La competenza esclusiva	39
CAPO III.....	39
LE DELIBERAZIONI	39
Art. 72 – Forma e contenuti	39
Art. 73 – Approvazione - Revoca – Modifica.....	40
CAPO IV	40
LE VOTAZIONI.....	40
Art. 74 – Modalità generali	40
Art. 75 – Votazioni in forma palese	41
Art. 76 – Votazione per appello nominale	42
Art. 77 – Votazioni segrete	42
Art. 78 – Esito delle votazioni	43
Art. 79 – Deliberazioni immediatamente eseguibili	43
TITOLO VI.....	44
LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL’AMMINISTRAZIONE	44
CAPO I.....	44
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE - RAPPORTI	44
Art. 80 – Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni	44
CAPO II	44
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI	44
Art. 81 – La consultazione dei cittadini	44
Art. 82 – Il referendum consultivo.....	45
Art. 83 – Il referendum propositivo	45
TITOLO VII.....	45
CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	45
Art. 84 – Motivi – Effetti	46

TITOLO VIII	46
DISPOSIZIONI FINALI.....	46
Art. 85 – Entrata in vigore – Diffusione	46

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali nel rispetto della normativa vigente in materia, per la maggior parte dettata dal Testo Unico degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, a cui si fa espresso rinvio per quanto qui non espressamente disciplinato.
2. Il regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale e organizzativa dei quali il Consiglio comunale è dotato secondo l'art. 38, terzo comma, del Testo Unico.

Articolo 2– Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali, *al di fuori delle adunanze*, e relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, sono presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Commissione dei Capigruppo.
3. Qualora in seno alla suddetta Commissione l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei due terzi dei Consiglieri rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali *durante le adunanze*, e relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente.
5. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula e il Segretario comunale per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto delle eccezioni a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo e terzo comma.
6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 3–Durata in carica ed elezioni di domicilio

1. Il Consiglio comunale dura in carica per un periodo di cinque anni sino all'elezione del nuovo Consiglio. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali finalizzati alla nuova elezione, il Consiglio Comunale si limita ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.
3. Restano salve le ipotesi di decadenza del Consiglio comunale previste dalla legge.

4. I Consiglieri Comunali provvedono, entro e non oltre 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, ad indicare al Comune un indirizzo pec a sé intestato su cui ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche inerenti alla carica, oltre al domicilio a cui ricevere le comunicazioni in caso di malfunzionamento dell'indirizzo pec fornito. Qualora il Consigliere comunale non fornisca, entro il termine anzidetto, un proprio indirizzo di posta elettronica l'Amministrazione, a cura dell'ufficio segreteria, assegna al Consigliere comunale un indirizzo pec (posta elettronica certificata) ai fini di ogni comunicazione.

Articolo 4 – Sede consiliare

1. Il Consiglio comunale si riunisce, di regola, presso la sala Consiliare “Falcone e Borsellino”, in Località Acquarica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità e adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio comunale e alla segreteria. In tale spazio non possono essere ammesse o introdursi persone estranee al Consiglio, ma vi hanno accesso soltanto le persone a ciò espressamente autorizzate dal Presidente.
3. Una parte della sala è riservata al pubblico, in modo tale da assicurare allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio.
4. Su proposta del Presidente, la Conferenza dei capi gruppo può stabilire, a maggioranza dei Consiglieri rappresentati, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso da quello sopra indicato, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità o indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze e avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità o quando ciò sia motivato da ragioni di opportunità amministrativa o politica.
5. La sede ove si tiene la seduta del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
6. All'esterno della sede del Consiglio, in occasione delle riunioni dello stesso, sono esposte la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea. Le due bandiere sono esposte anche all'interno della sala consiliare, unitamente al gonfalone del Comune.

Articolo 5 - Pubblicità delle sedute

1. Il Presidente predispone adeguate forme di pubblicità della convocazione del Consiglio e dei relativi ordini del giorno avvisando la cittadinanza con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo Pretorio ed eventualmente in altri luoghi pubblici.

CAPO II

INSEDIAMENTO

Art. 6 – Prima adunanza – Convocazione – Presidenza

1. La prima adunanza del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neoeletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Gli avvisi di convocazione sono comunicati all'indirizzo pec di cui all'art. 3, ovvero in caso di malfunzionamento della pec, mediante le seguenti modalità alternative: mediante raccomandata a/r, al domicilio indicato ai sensi dell'art. 3, comma 4; ovvero mediante consegna dell'avviso nelle mani dell'interessato che sottoscrive per ricevuta.
3. La comunicazione deve essere effettuata almeno cinque giorni, naturali, consecutivi e liberi, prima della data della riunione.
4. La prova di avvenuta consegna avviene mediante la ricevuta a stampa e/o digitale della comunicazione via pec, ovvero tramite firma per ricevuta in caso di consegna nelle mani dell'interessato.
5. Il Consiglio comunale, durante la prima seduta e sino all'elezione del Presidente del Consiglio stesso, è presieduto dal Sindaco, che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica dal Testo Unico 18 maggio 2000, n. 267 e dallo Statuto.

Art. 7 – Adempimenti della prima adunanza

1. Il Consiglio Comunale, nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto e anche se non sono stati presentati reclami, deve verificare la condizione del Sindaco e dei Consiglieri Comunali ai fini della convalida degli eletti.
2. Una volta verificata l'inesistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità di essi ai sensi del Capo II del Titolo III del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. n. 31 dicembre 2012, n. 235 e di condizioni di incompatibilità e inconfiribilità della carica di componente del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, il Consiglio Comunale provvedere ad adottare, a voti palesi, la deliberazione di convalida degli eletti.
3. Qualora invece sussistano cause e/o condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e incandidabilità, il Consiglio le dichiara e provvede ad attivare la procedura di cui all'art. 69 del Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 267/2000. La seduta è pubblica e partecipano anche i Consiglieri cui sono contestate le cause ostative.
4. Conclusi gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, il Sindaco effettua il giuramento avanti al Consiglio, pronunciando le parole: «*Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana*».
5. Dopo il giuramento, il Sindaco comunica al Consiglio i componenti della Giunta comunale, dallo stesso nominati. Il Sindaco non è tenuto a rendere note le deleghe agli stessi conferite, la cui attribuzione può avvenire successivamente al conferimento della carica.
6. Il Consiglio comunale, quindi, provvede ad eleggere il Presidente del Consiglio e il Vice-Presidente. Svolta l'elezione, il Presidente assume la Presidenza della seduta.
7. Il Consiglio comunale, elegge, quindi, tra i propri componenti la Commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

TITOLO II

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE

Art. 8 – Il Presidente del Consiglio comunale – Compiti e funzioni - Status

1. La Presidenza del Consiglio comunale è attribuita a un Consigliere comunale, eletto tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Subito dopo la sua proclamazione, il Presidente assume la Presidenza della seduta.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti dei Consiglieri assegnati al Comune. Qualora alla prima votazione nessun Consigliere abbia raggiunto la predetta maggioranza, si procede a nuova votazione nella stessa seduta e risulta eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si intende eletto il più anziano di età.
3. Il Presidente resta in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio.
4. Il Presidente rappresenta, convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del Consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al Consiglio, organo elettivo di governo con rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, secondo i principi stabiliti dal Testo Unico e dallo Statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.
5. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. A tal fine, ha facoltà di prendere la parola e di intervenire nella discussione in qualsiasi momento. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
6. Il Presidente promuove l'esercizio delle funzioni proprie del Consiglio comunale, previste dall'art. 42 e dalle altre disposizioni del Testo Unico; realizza con il Sindaco il raccordo fra l'attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e di adozione degli atti fondamentali attribuiti dalla legge al Consiglio, con l'attività di governo e di amministrazione della quale il Sindaco, rappresentante dell'Ente, è responsabile.
7. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti e gli altri Organi cui il Comune partecipa. Assicura, inoltre, un'adeguata e tempestiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni da sottoporre al Consiglio.
8. Il Presidente, entro il termine di 30 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, è tenuto a riunire il Consiglio per la definizione dei criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
9. Il Presidente del Consiglio, oltre a esercitare le attribuzioni conferitegli dalle norme di legge, statutarie e regolamentari:
 - fissa le modalità per l'accesso del pubblico e per la massima pubblicizzazione delle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, anche con l'ausilio di strumenti radio-audiovisivi;
 - organizza i mezzi e le strutture in dotazione al Consiglio, anche al fine di consentire a ciascun Consigliere l'esercizio dell'iniziativa relativamente a tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso;
 - promuove la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo Statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle opposizioni della

presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite;

- attiva l'istruttoria prevista dall'art. 49 del Testo Unico sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze che la legge ha riservato al Consiglio;
- programma le adunanze del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;
- esamina le giustificazioni delle assenze dei membri del Consiglio comunale dalle sedute dello stesso;
- cura rapporti periodici del Consiglio con il Collegio dei Revisori dei Conti che collabora con il Consiglio stesso nelle funzioni previste dall'art. 239 del Testo Unico e da altre disposizioni stabilite dalla legge e dallo statuto;
- promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini secondo quanto dispone l'art. 8 del Testo Unico in conformità allo Statuto ed all'apposito regolamento;
- promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dagli artt. 43 e 44 del Testo Unico, dallo Statuto e dal regolamento;
 1. organizza l'attività del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari, anche mediante la consultazione, ove lo ritenga necessario, singolarmente o in sede di conferenza dei presidenti delle Commissioni consiliari, appositamente convocati;
 2. decide sulle richieste dei Consiglieri circa la procedura d'urgenza da riconoscere alle mozioni; qualora ne sussistano le ragioni dichiara l'inammissibilità delle mozioni stesse;
 3. autorizza la partecipazione di consiglieri comunali a convegni, congressi, viaggi di studio e di rappresentanza dell'Ente, il cui onere ricada sull'amministrazione comunale;
 4. invita in audizione in Consiglio persone esterne al Consiglio stesso, quando venga ritenuto utile in relazione all'esame di specifici problemi o anche di singole deliberazioni;
 5. formula proposte di bilancio relative agli stanziamenti per il funzionamento del Consiglio, delle Commissioni, dei gruppi consiliari e del proprio ufficio.

10. Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione deve essere sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di 10 e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione al Protocollo del Comune e, ove respinta, non può essere ripresentata se non dopo tre mesi. La proposta è presentata al Segretario comunale, che la trasmette entro 24 ore al Vice-Presidente, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed al Sindaco. La proposta di revoca è approvata, per appello nominale, dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

11. Lo "status" del Presidente del Consiglio è disciplinato dalle disposizioni del Capo IV, Titolo III, del TUEL cui si rinvia integralmente.

Articolo 9 – Vice Presidente – Assenza o impedimento temporaneo del Presidente – Funzioni vicarie

1. In caso di assenza, impedimento temporaneo o di incompatibilità prevista per legge del Presidente del Consiglio, lo sostituisce il Vice Presidente.
2. L'elezione del Vice Presidente ha luogo con votazione separata subito dopo l'elezione del Presidente, secondo le medesime modalità stabilite nell'articolato precedente.

3. Il Vice-Presidente resta in carica per l'intera durata del mandato del Consiglio, ma può cessare anticipatamente in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, per il cui iter si rinvia alla medesima disciplina prevista per il Presidente.

4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente e del Vice-Presidente, le funzioni saranno svolte dal Consigliere anziano, come definito ai sensi dell'art. 40, co. 2 TUEL, ossia colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale (*intesa come cifra di lista aumentata dei voti di preferenza*) ai sensi dell'art. 73 TUEL, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo art. 73 del TUEL.

Articolo 10 – Presidenza – Rapporti con gli organi e l'organizzazione comunale

1. I rapporti politico-amministrativi sono tenuti dal Presidente, in rappresentanza del Consiglio.

2. Alle riunioni per la trattazione di argomenti di rilevante interesse per il Comune, il Presidente può invitare i membri della Giunta comunale o quelli fra essi che sono delegati all'esercizio di compiti oggetto della riunione o con gli stessi connessi, i componenti della Commissione dei Presidenti dei gruppi consiliari e/o della Commissione consiliare permanente preposta alle funzioni per le quali è stata indetta la riunione.

CAPO II

I GRUPPI CONSILIARI

Articolo 11 – Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista costituiscono, di regola, un gruppo consiliare che non è, in questo caso, condizionato ad un numero minimo di componenti.

2. I gruppi consiliari eleggono nel loro seno, prima dell'adunanza d'insediamento del Consiglio, il Capogruppo. Per i gruppi costituiti dall'unico Consigliere eletto di una lista, lo stesso ha le funzioni e le prerogative dei Capigruppo. La costituzione dei gruppi e la nomina dei Capigruppo è comunicata al Presidente del Consiglio, alla prima riunione del Consiglio neoeletto, con lettera sottoscritta da tutti i componenti del gruppo. Con la stessa procedura devono segnalarsi le successive variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tale nomina è Capogruppo il più anziano di età.

3. Il Consigliere che all'inizio o nel corso dell'esercizio del mandato intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello espresso dalla lista nella quale è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del gruppo dal quale si distacca e al Presidente del Consiglio comunale, allegando per quest'ultimo la dichiarazione di consenso del Presidente del gruppo al quale aderisce.

4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, ma ha il diritto di fare le dichiarazioni di voto previste dal presente regolamento. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione al Presidente del Consiglio, sottoscritta da tutti i componenti, con l'indicazione del Consigliere eletto Capogruppo.

5. Sono necessari almeno n. 2 consiglieri per formare un gruppo di nuova istituzione.

6. Per l'attività dei gruppi consiliari vengono messi a disposizione idonei locali nella sede comunale.

Articolo 12 – Conferenza dei Capigruppo

1. I Capigruppo costituiscono una Commissione consiliare speciale permanente, coordinata dal Presidente del Consiglio comunale, denominata Conferenza dei Capigruppo.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio può sottoporre al parere della Conferenza, prima di disporre l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza. Alla riunione partecipa il Presidente.
4. Per le decisioni e i pareri della Conferenza che comportino votazioni, ciascun Capogruppo esercita diritto di voto proporzionalmente al numero dei Consiglieri appartenenti al suo gruppo. Il Presidente del Consiglio non prende parte alle votazioni.
5. La Conferenza dei Capigruppo esercita le funzioni alla stessa attribuite dal presente regolamento e in particolare:
 - provvede all'interpretazione di norme del regolamento quando ciò sia, con adeguata motivazione, richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati;
 - può essere invitata a partecipare alle riunioni indette dal Presidente del Consiglio e dal Sindaco per la trattazione di argomenti relativi ai rapporti politico-amministrativi fra gli organi del Comune;
 - presenta al Presidente del Consiglio schemi di deliberazione e proposte per l'esame e le decisioni dell'assemblea consiliare;
 - esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo Statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio, con appositi incarichi.
6. I Capigruppo ricevono all'indirizzo pec di cui all'art. 3, dal funzionario incaricato dal Segretario comunale le deliberazioni adottate dalla Giunta, secondo quanto stabilito dall'art. 125 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
7. La Commissione è convocata e coordinata dal Presidente del Consiglio che stabilisce l'ordine dei lavori ai quali prende parte, senza partecipare alle eventuali votazioni.
8. Le riunioni della Commissione sono pubbliche. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano valutazioni del comportamento o della moralità o stato di salute di persone o quando la pubblicità della seduta può arrecare danno agli interessi del Comune.
9. La riunione della Commissione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei Consiglieri in carica.
10. I Presidenti dei gruppi hanno facoltà di delegare, per iscritto, un Consigliere del loro gruppo a partecipare a riunioni della Commissione, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Articolo 13 – Verbalizzazione delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo

1. Delle riunioni della Commissione viene redatto verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un dipendente dell'Ufficio competente in materia o, in caso di impossibilità, da altro dipendente da questi designato; in ogni caso ciascuno di loro può demandare la verbalizzazione ad una società esperta nel servizio di stenotipia.

CAPO III

COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 14 – Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire e disciplinare con regolamento, Commissioni consiliari:
 - permanenti;
 - speciali;
 - di indagine, di controllo e di garanzia.

Articolo 15 – Commissioni permanenti: Istituzione – Composizione – Attribuzioni

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione adottata nella seconda adunanza successiva a quella d'insediamento, può procedere alla istituzione al suo interno di Commissioni permanenti stabilendone il numero, le competenze e la composizione.
2. Le Commissioni permanenti sono costituite da Consiglieri comunali di ambedue i sessi che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal Consiglio con votazione palese nell'adunanza di cui al primo comma o in quella immediatamente successiva. Il Sindaco, gli assessori comunali e il Presidente del Consiglio non fanno parte delle Commissioni permanenti.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il Presidente del Consiglio, un nuovo rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle riunioni da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Presidente del gruppo stesso, che provvede ad informarne il Presidente della Commissione.
5. La Presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia viene attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.
6. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti.
7. Le Commissioni, nell'ambito delle materie di propria competenza, svolgono in particolare, l'esame preliminare sulle proposte di regolamento e di deliberazione del Consiglio, nonché esprimono il parere preventivo sui provvedimenti della Giunta, nei casi previsti dallo Statuto. Decorso il termine di 15 giorni senza che la Commissione si sia pronunciata, le proposte di che trattasi potranno essere iscritte nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
8. La Giunta può sottoporre direttamente al Consiglio le proposte di particolare urgenza, salva la facoltà del Consiglio stesso di deferirne l'esame alle commissioni competenti, ovvero anticipare l'iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del Consiglio nelle more della espressione del parere da parte della commissione competente.

Articolo 16 – Presidenza convocazione delle Commissioni

1. Nella prima riunione della Commissione, che è tenuta entro dieci giorni da quello della nomina, viene eletto nel suo seno il Presidente, con votazione palese adottata a maggioranza dei voti rappresentati dai loro componenti. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia viene attribuita ai Consiglieri appartenenti ai Gruppi di opposizione.

2. In caso di assenza del Presidente, lo sostituisce il componente della Commissione dallo stesso designato a esercitare le funzioni di Vicepresidente. Tale designazione viene comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
3. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio la propria nomina e la designazione del Vicepresidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Presidente del Consiglio rende note la nomina e la designazione predette al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione economico-finanziaria, al Difensore civico, ove presente, e agli organismi di partecipazione popolare.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi che rappresentano almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La riunione è tenuta entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo del Comune.
6. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio ed al Sindaco entro lo stesso termine.
7. L'avviso di convocazione viene comunicato allo stesso a mezzo pec, al recapito indicato dallo stesso destinatario ai sensi dell'art. 3, co. 4.

Articolo 17 – Organizzazione delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida in prima convocazione quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno due terzi dei Consiglieri incaricati. In seconda convocazione, invece, è sufficiente che sia presente almeno la metà dei Consiglieri incaricati.
2. Ogni consigliere ha diritto ad un solo voto. L'esito della votazione finale si raggiunge a maggioranza semplice.
3. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini e i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per trattare argomenti che comportano apprezzamento del comportamento, della moralità e dello stato di salute di persone o quando la pubblicità dell'adunanza può arrecare danno agli interessi del Comune.
4. Il Sindaco ed i membri della Giunta possono essere chiamati a partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione, alle riunioni di tutte le Commissioni, senza diritto di voto.
5. Nell'esercizio delle proprie competenze le Commissioni permanenti possono richiedere l'intervento del Sindaco, dell'assessore proponente o competente per materia delegata e di funzionari del Comune.
6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso l'Ufficio competente per materia almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

Articolo 18 – Segreteria delle commissioni

1. Le funzioni di Segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente dell'Ufficio competente in materia o, in caso di impossibilità, da altro dipendente da questi designato.
2. Il Segretario redige, anche mediante servizio di stenografia, il verbale sommario delle riunioni che viene dallo stesso sottoscritto insieme con il Presidente.

3. Copie dei verbali delle riunioni delle commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio e al Sindaco, depositate per estratto nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultate dai Consiglieri comunali. Il Sindaco informa la Giunta delle risultanze del verbale. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie sono trasmessi anche al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 19 – Commissioni speciali: attribuzioni

1. Il Consiglio comunale può istituire Commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto o un accadimento per il quale è necessaria l'acquisizione di particolari conoscenze.
2. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di istituzione, ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

Articolo 20 – Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia: Istituzione – composizione - funzioni

1. Per assicurare l'organico e tempestivo esercizio della funzione di controllo può essere istituita la Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia alla quale sono attribuite le funzioni di cui al presente articolo.
2. La composizione e l'elezione della Commissione permanente di controllo e di garanzia sono stabilite dal Consiglio in modo da assicurare, con criteri proporzionali, la partecipazione spettante alla maggioranza ed alla opposizione in rapporto ai Consiglieri dai quali esse sono costituite e la presenza dei due sessi.
3. Il Presidente della Commissione è eletto dal Consiglio con votazione alla quale prendono parte soltanto i Consiglieri dei gruppi di minoranza e il voto può essere attribuito solo agli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a Consiglieri di altri gruppi. È eletto il Consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.
4. La Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia esercita le sue funzioni attraverso:
 - a) la verifica periodica trimestrale dello stato di attuazione, da parte del Sindaco e degli assessori, delle scelte strategiche previste dal programma di mandato;
 - b) il controllo del rispetto dei tempi di attuazione e dei costi delle previsioni comprese nel programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - c) la valutazione delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - d) la valutazione delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria;
 - e) le relazioni e segnalazioni del Difensore civico;
 - f) l'attivazione degli accertamenti e controlli dei quali sia incaricata dal Consiglio comunale.
5. La Commissione presenta al Consiglio, tramite il Presidente, relazioni informative sui risultati dell'attività esercitata.
6. La Commissione si avvale, per l'esercizio delle sue funzioni, dell'attività di supporto di un dipendente dell'Ufficio competente in materia o, in caso di impossibilità, di altro dipendente da questi designato. Delle riunioni può essere redatto verbale, anche attraverso società esperte in servizi di stenotipia.
7. La Commissione ha diritto di accesso agli atti degli uffici e servizi comunali per effettuare le verifiche, i controlli e gli accertamenti previsti dal precedente quarto comma. Tutto il personale addetto agli uffici e servizi è tenuto a prestare alla Commissione tutta la collaborazione dalla stessa richiesta.

Articolo 21 – Commissioni d'indagine

1. Su proposta del Presidente, su richiesta di almeno due quinti dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dall'organo di revisione economico-finanziaria o dal difensore civico, il Consiglio comunale può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali d'indagine sull'attività dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Le suddette Commissioni sono incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi di governo, dai responsabili degli uffici e servizi, dai rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del suo Presidente, tutto il personale assegnato agli uffici e servizi è tenuto a mettere a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od alla stessa connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può chiedere la presenza del Sindaco e di membri del Consiglio e della Giunta, dell'organo di revisione economico-finanziaria, del Segretario comunale, dei dirigenti e responsabili degli uffici e servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione delle adunanze e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
5. La redazione dei verbali della Commissione, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un dipendente dell'Ufficio competente in materia o, in caso di impossibilità, di altro personale che viene incaricato, su proposta del Presidente, dalla stessa Commissione.
6. Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'indagine che non sono risultati, direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle decisioni che l'organo o il dirigente competente dovrà adottare, entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione fra gli atti riservati dell'archivio dell'ente.

Articolo 22 – Commissione per la pari opportunità

1. In conformità al terzo comma dell'art. 6 del Testo Unico viene istituita una Commissione con il compito di promuovere, da parte degli Organi di governo del Comune, condizioni di pari opportunità fra uomo e donna, ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 51 della Costituzione e del "Codice" emanato con il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, nonché la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del Comune e degli enti ed aziende ed istituzioni da essi dipendenti.
2. La Commissione è composta dal Presidente del Consiglio, da Consiglieri ed esponenti della società civile nominati secondo le direttive contenute in un apposito Regolamento.

TITOLO III

I CONSIGLIERI COMUNALI

CAPO I

MANDATO ELETTIVO – DISCIPLINA

Art. 23 – Elezione del Consiglio Comunale e convalida degli eletti

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
2. Nel primo consiglio comunale successivo alle elezioni si procede alla convalida degli eletti, secondo quanto già previsto nell'art. "Art. 7 – Adempimenti della prima adunanza" cui integralmente si rinvia.

Art. 24 – Cause di ineleggibilità e incompatibilità

1. Quando nel corso del mandato sia rilevata l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimessa nei termini previsti dall'art. 60 del Testo Unico, il Consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere interessato.
2. Nel caso in cui successivamente all'elezione si accerti una delle cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dal Titolo III, capo II, del Testo Unico n. 267/2000, il Consiglio la contesta al consigliere interessato e attiva la procedura di cui all'art. 69 del Testo Unico. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.

Art. 25 – Entrata e durata in carica

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione. In caso di surrogazione i Consiglieri entrano in carica appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni da parte di un Consigliere – che sono irrevocabili – deve procedere alla surrogazione con le modalità di cui al presente regolamento.
2. I Consigli comunali durano in carica per un periodo di cinque anni.
3. La scadenza dei componenti del Consiglio è simultanea. Chi surroga un Consigliere che ha cessato anzitempo di far parte del Consiglio, rimane in carica solo fino a quando lo sarebbe rimasto il Consigliere surrogato.

CAPO II

ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

Art. 26 – Divieto di mandato imperativo.

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni nell'esclusivo interesse della stessa.
2. Non può essere dato ai Consiglieri comunali mandato imperativo; se è dato, non è vincolante.
3. Nell'adempimento delle loro funzioni i Consiglieri comunali hanno pertanto piena libertà d'azione, d'espressione, d'opinione e di voto.

Art. 27 – Responsabilità personale.

1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti che esprime a favore o contro i provvedimenti adottati dal Consiglio.
2. Dal verbale risultante dalle sedute consiliari, devono risultare i nominativi dei Consiglieri che hanno votato a favore o contro o si sono astenuti su ciascuna delle deliberazioni adottate dal Consiglio, per la loro esenzione da responsabilità stabilita dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, modificato dall'art. 3 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639.
3. In conformità a quanto stabilito dalle norme indicate dal precedente comma, nel caso di atti che rientrano nella competenza propria degli uffici tecnici ed amministrativi, la responsabilità non si estende ai Consiglieri comunali che in buona fede li abbiano approvati od autorizzati. Perciò, ogni deliberazione del Consiglio che non sia mero atto d'indirizzo deve comprendere i pareri stabiliti dall'art. 49 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 28 – Comportamento nell'esercizio delle funzioni – Divieto di incarichi e consulenze e di acquisto di beni del Comune

1. Il comportamento dei Consiglieri comunali nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività amministrativa e di gestione.
2. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune, ma costituisce un divieto che i Consiglieri hanno l'obbligo di osservare.
3. I Consiglieri comunali non possono, secondo quanto dispone l'art. 1471 del Codice Civile, essere compratori, nemmeno all'asta pubblica, né direttamente né per interposta persona, di beni del Comune e degli enti ed organismi dallo stesso dipendenti, affidati alla loro cura. L'acquisto eventualmente effettuato è nullo.

Art. 29 – Obbligo di astensione

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini dello stesso sino al quarto grado.

Art. 30 – Condizioni di pari opportunità

1. Il Consiglio comunale assicura condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.
2. Il Consiglio assicura condizioni di pari opportunità nelle nomine relative al Presidente ed al Vicepresidente e promuove la presenza di entrambi i sessi fra i componenti delle Commissioni consiliari permanenti e degli altri organi collegiali che sono di sua competenza, negli indirizzi per le nomine e designazioni da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti nonché nelle nomine, espressamente riservate dalla legge al Consiglio, dei propri rappresentanti.

Art. 31 – Dovere di partecipazione

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio. In caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta per iscritto al Presidente e al Segretario comunale prima della seduta.
2. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga per n. 3 sedute consecutive del Consiglio comunale, decade dalla carica. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare la contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze documentate anche con attestazioni sostitutive, salvo, se possibile, verifica d'ufficio. Il Presidente sottopone al Consiglio le giustificazioni presentate dal Consigliere nei dieci giorni successivi. Il Consiglio decide con votazione in forma palese.
3. Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del Sindaco, di un Consigliere, di un elettore del Comune o del Prefetto. L'avvio del procedimento è comunicato al Consigliere interessato a norma della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
4. Quando sia stata pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di cause di incandidabilità ed ineleggibilità o di condizioni di incompatibilità previste dal vigente Testo Unico.

Art. 32 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere devono essere presentate personalmente al protocollo (a mano o a mezzo pec con indirizzo intestato al Consigliere) con comunicazione scritta e sottoscritta indirizzata al Consiglio comunale. Le dimissioni non presentate personalmente al protocollo (a mano o a mezzo pec con indirizzo intestato al Consigliere) devono essere prodotte allo stesso per il tramite di persona delegata (a mano o a mezzo pec con indirizzo a quest'ultima intestato) con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Le dimissioni, una volta presentate al protocollo con una delle modalità di cui sopra, sono assunte immediatamente dallo stesso nell'ordine temporale di presentazione.
3. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono apposte devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni risultante dal protocollo, salvo il caso in cui, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio.
5. Le dimissioni della metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune, escluso il Sindaco, che siano contestuali oppure rese anche con atti separati ma contemporaneamente presentati al Protocollo comunale, comportano la cessazione della carica e lo scioglimento del Consiglio Comunale.

Art. 33 – Decadenza e Rimozione dalla carica - Surrogazione

1. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica, con decreto del Ministro dell'Interno, quando compiano atti contrari alla Costituzione, per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i Consiglieri qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
2. I Consiglieri comunali decadono di diritto dalla carica dal momento della pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, ovvero altro provvedimento, previsti dall'art. 10, comma 1 del D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012. Per tali effetti la sentenza prevista dall'art. 444 del c.p.p. è equiparata a condanna.
3. I Consiglieri comunali, altresì, decadono di diritto dalla carica dal momento in cui divenga definitivo il provvedimento di sospensione per una delle cause previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012.
4. Il Consiglio comunale, avuta conoscenza dei provvedimenti di cui ai precedenti commi, adotta le deliberazioni conseguenti, prendendo atto della decadenza dalla carica del Consigliere al quale tali provvedimenti si riferiscono e procede alla surrogazione con il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto, previo accertamento, per il nuovo eletto, dell'inesistenza di condizioni di incandidabilità, ineleggibilità od incompatibilità previste dalla normativa vigente. La deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ed il Consigliere eletto assume immediatamente la carica.

Art. 34 – Sospensione dalla carica - Sostituzione

1. I Consiglieri comunali sono sospesi di diritto dalla carica qualora vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 235 del 31 dicembre 2012.
2. Il Consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione ne prende atto e procede alla temporanea sostituzione del Consigliere sospeso, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero dei voti, previa verifica, per il supplente, della insussistenza delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge. La deliberazione d'incarico viene dichiarata dal Consiglio immediatamente eseguibile.
3. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti alla carica, sia nell'ambito del Comune, sia in altri enti, istituzioni ed organismi.
4. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione del Consigliere sostituito. Qualora sopravvenga la decadenza dello stesso si procede alla sua surrogazione con le modalità di cui al precedente art. 33, comma 4.

CAPO III

PREROGATIVE E DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 35 – Richiesta di convocazione del Consiglio

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano un numero di Consiglieri che rappresenti almeno un quinto di quelli assegnati al Consiglio, ovvero il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.

2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Presidente la richiesta dei Consiglieri o del Sindaco, che viene immediatamente allo stesso trasmessa dopo la registrazione al protocollo generale.
4. Quando nella richiesta è precisato che, per gli argomenti da iscriverne all'ordine del giorno, il Consiglio comunale effettuerà soltanto un dibattito generale, senza adottare deliberazioni, i Consiglieri proponenti devono allegare la relazione che illustra l'oggetto da trattare. Nel caso che sia proposta l'adozione di deliberazioni, la trattazione di interrogazioni e l'approvazione di mozioni e risoluzioni, deve essere osservato quanto stabilito dagli artt. 39 ss. del presente Regolamento.
5. Nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 39 del Testo Unico.

Art. 36 – Diritto di iniziativa

1. Spetta a ciascun Consigliere il diritto di iniziativa su ogni argomento che le disposizioni di legge e statutarie riservano alla competenza del Consiglio comunale.
2. Il diritto di iniziativa è esercitato mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti a proposte già iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, nonché di interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni.
3. La proposta di deliberazione, formulata per scritto e accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio, che ne informa il Sindaco e la Giunta e ne trasmette copia al Segretario comunale per l'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del TUEL.
4. La proposta di deliberazione, completata dalle valutazioni espresse dalla Giunta, viene dal Presidente trasmessa alla commissione consiliare competente per materia, se esistente, che esprime sulla stessa il proprio parere. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio o priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta all'assemblea. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se, invece, l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente iscrive la proposta all'ordine del giorno del Consiglio indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

Art. 37 – Emendamenti

1. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, depositandoli presso l'ufficio Segreteria del Comune (compatibilmente con l'orario di apertura degli uffici) ovvero trasmettendoli via pec almeno ventiquattro ore prima della seduta o, nel caso in cui il giorno precedente la seduta convocata sia festivo o non lavorativo, entro le ore nove del giorno fissato per la seduta. Qualora il Consiglio sia convocato in via d'urgenza, gli emendamenti alle proposte di deliberazione sono depositati presso la Segreteria comunale almeno sei ore prima dell'inizio della seduta. Ciascun Consigliere può modificare o ritirare gli emendamenti presentati fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.
2. Il Presidente ha facoltà di chiedere la riformulazione o negare l'accettazione di emendamenti che siano formulati con frasi o espressioni sconvenienti, o siano estranei all'oggetto della discussione.
3. Gli emendamenti sono posti in discussione e votazione prima della proposta cui si riferiscono.

Art. 38 – Sindacato ispettivo

1. I Consiglieri, nell'esercizio dell'attività e del sindacato ispettivo di cui al terzo comma dell'art. 43 del Testo Unico, hanno diritto di presentare al Presidente, e per conoscenza al Sindaco, interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e controllo

politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

2. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del Consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo.

3. Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato rispondono, di norma davanti al Consiglio, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento. Nel caso in cui entro il termine predetto non si tengano adunanze del Consiglio, la risposta è data per iscritto. Se il Consigliere interessato lo richiede, l'interrogazione e la risposta sono comunque comunicate al Consiglio nella prima adunanza.

4. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni relative a fatti connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente. Le interrogazioni o interpellanze riguardanti un argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.

5. Nessun Consigliere può presentare più di una interrogazione o interpellanza o mozione per la stessa seduta del Consiglio.

6. Nelle adunanze in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali lo Statuto, il bilancio preventivo, il rendiconto, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è ammessa la trattazione di interrogazioni.

Art. 39 – Interrogazioni e interpellanze

1. L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere Comunale al Sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'Amministrazione, se sia esatta, se l'Amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'Amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.

2. L'interrogazione è formulata dal Consigliere interrogante o dal primo firmatario della stessa qualora sia stata presentata da più di uno, per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il Sindaco oppure l'Assessore o il Consigliere delegato per materia; quando l'interrogazione ha per oggetto il funzionamento e i lavori del Consiglio, il Presidente dà risposta all'interrogante.

4. Alla risposta, può replicare il solo Consigliere interrogante o il designato dagli interroganti quando questi siano più di uno, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del Presidente che, a sua volta, può concedere un'ulteriore replica di non più di cinque minuti al soggetto interrogato.

5. Quando l'interrogazione abbia carattere di urgenza, essa può essere presentata, sempre in forma scritta, anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il Consigliere interrogante presenta una copia del testo al Presidente che ne dispone l'esame. Il Sindaco o l'Assessore delegato per materia possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari. In caso contrario, rispondono in forma scritta all'interrogante entro trenta giorni.

6. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

7. In ogni caso, esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al precedente comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti. Il Presidente del Consiglio valuta il carattere urgente dell'interrogazione tenendo conto della natura degli interessi coinvolti e delle circostanze di fatto.

8. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal Consigliere al Sindaco, a un Assessore o all'intera Giunta Comunale, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti,

comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.

9. L'interpellanza è formulata dal Consigliere primo firmatario della stessa per un tempo non superiore a dieci minuti.

10. All'interrogazione risponde, in massimo dieci minuti, il Sindaco oppure l'Assessore o il Consigliere delegato per materia.

11. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del Consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti.

12. Terminata la discussione, replica il solo Consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.

13. Le interpellanze non possono essere mai presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Art. 40 – Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il Consigliere promuove una deliberazione su un preciso argomento. È una proposta al Consiglio comunale riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio stesso, del Sindaco o della Giunta comunale nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti e organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per le deliberazioni.

2. La mozione, inoltre, può avere lo scopo di formulare un voto circa i criteri seguiti o che si vogliono seguire nella trattazione di determinati affari da parte dell'Amministrazione comunale.

3. Le mozioni devono essere presentate per scritto al Presidente, firmate dal Consigliere proponente, e sono iscritte all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio convocata dopo la loro presentazione.

4. Quando la mozione viene presentata nel corso di una seduta, il Presidente, senza far luogo a discussione immediata su di essa, ne fa prendere atto a verbale assicurando che la stessa sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva a quella di presentazione.

5. Se la mozione è presentata da un quinto dei consiglieri assegnati e contiene la richiesta di convocazione del Consiglio, la sua trattazione ha luogo entro il termine di venti giorni.

6. La trattazione delle mozioni è svolta dal Consigliere primo firmatario e si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni ed è disciplinata dalle disposizioni previste per lo svolgimento delle interpellanze.

7. Più mozioni, connesse per similitudine o per contrapposizione, devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.

8. Le mozioni possono essere votate per parti separate.

9. Non sono ammessi emendamenti all'intero testo di una mozione, ma solo su parti di essa, tali da non stravolgerne il significato. Tuttavia i proponenti possono ritirare la mozione, prima della votazione finale, qualora uno o più degli emendamenti ammessi siano stati approvati. Rispetto alla mozione presentata è possibile, anche nel corso della discussione, presentare mozioni alternative, riguardanti lo stesso argomento in discussione.

Art. 41 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune competenti per materia, delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato. I Consiglieri comunali, nell'utilizzazione dei dati acquisiti, sono vincolati alle finalità effettivamente pertinenti all'esercizio del mandato elettivo e sono obbligati al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 326 c.p..

2. Il diritto di accesso per i Consiglieri comunali, di cui al precedente comma, si esercita, per le finalità di cui al precedente comma, sulle deliberazioni adottate dal Consiglio e dalla Giunta, sulle determinazioni adottate dai responsabili degli uffici e servizi, inclusi i relativi atti preparatori, nonché su tutti gli atti o documenti formati o detenuti dall'Amministrazione. Il diritto di accesso non si estende a quanto è soggetto al segreto delle indagini dell'autorità giudiziaria e alla segretezza di particolare corrispondenza stabilita per legge o regolamento in conformità all'art. 10 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 ed all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I Consiglieri comunali esercitano i diritti di cui al presente articolo a mezzo pec, richiedendo le informazioni e la consultazione degli atti ai responsabili preposti agli uffici competenti per materia, servizi, aziende, istituzioni e altri organismi. Il rilascio della documentazione richiesta è effettuato esclusivamente in formato digitale all'indirizzo pec del Consigliere, individuato ai fini delle comunicazioni istituzionali.

Art. 42 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con richiesta scritta, trasmessa via pec e indirizzata al protocollo dell'Ente, nella quale indicano le finalità d'uso relative all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia digitale delle deliberazioni del Consiglio, della Giunta e delle determinazioni dei dirigenti e responsabili di uffici e servizi, dei verbali delle Commissioni consiliari permanenti e delle altre Commissioni comunali, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco e dai dirigenti o responsabili, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione nonché su tutti gli atti o documenti formati o detenuti dall'Amministrazione.

2. Nella richiesta il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia, nonché la dichiarazione che la copia sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio delle funzioni connesse alla carica elettiva ricoperta.

3. L'Ufficio o il Servizio competente per materia provvede al rilascio delle copie richieste esclusivamente in formato digitale trasmettendole all'indirizzo pec del Consigliere individuato ai fini delle comunicazioni istituzionali in esenzione dei diritti di segreteria, entro i 20 giorni non festivi successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, per i quali si possono prevedere fino a 30 giorni. Le copie vengono rilasciate con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale.

4. Gli Uffici non sono tenuti ad elaborare i dati in loro possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso dei Consiglieri.

5. Il Responsabile dell'ufficio competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, comunicando per scritto i motivi che non consentono il rilascio.

Art. 43 – Gettoni di presenza - Indennità di funzione

1. I Consiglieri comunali hanno diritto a percepire un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione ai Consigli e alle Commissioni, secondo le modalità previste dall'art. 82 del Testo unico e nella misura determinata dal D.M. 4 aprile 2000, n. 119.

2. Si ha "effettiva partecipazione" quando il Consigliere abbia presenziato:

- ad almeno il 50% della durata della seduta, se trattasi di Consiglio Comunale, a decorrere dall'appello effettuato dal Segretario Comunale, secondo quanto disposto dall'art. 55 del presente Regolamento;
- ad almeno il 75% del tempo dedicato alla seduta, se trattasi di commissione consiliare.

3. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un Consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il Sindaco in base al D.M. n. 119 del 2000.
4. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto di cumulo tra pensioni e redditi, i gettoni di presenza, ancorché corrisposti a titolo di indennità di funzione, non sono assimilabili ai redditi di lavoro di qualsiasi natura.
5. Non è possibile il cumulo dei gettoni di presenza con la indennità di funzione corrisposte dallo stesso Ente.

CAPO IV

NOMINE ED INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 44 – Nomine e designazioni di Consiglieri comunali – Divieti

1. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi è nominato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, secondo comma, lett. *m*), del Testo Unico.
2. La nomina è effettuata dal Consiglio comunale, in seduta pubblica, con voto espresso con scheda segreta.
3. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun Presidente di gruppo comunicare alla Presidenza del Consiglio il nominativo del Consigliere designato. Il Consiglio approva, con voto palese, la costituzione dell'organo o della rappresentanza comunale espressa con le modalità di cui al presente comma.
4. Si osservano le disposizioni stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento per assicurare condizioni di pari opportunità ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125 e dell'art. 6, terzo comma, del Testo Unico.

Art. 45 – Funzioni di rappresentanza

1. I Consiglieri sono invitati a partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale.
2. Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene insieme con il Sindaco e con la Giunta comunale.
3. La delegazione consiliare viene costituita dal Presidente del Consiglio.

Art. 46 – Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, può conferire delega per le funzioni previste dall'art. 14 e dall'art. 54, settimo comma, del Testo Unico, ad un Consigliere comunale, per l'esercizio di tali funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
2. Il Sindaco deve effettuare preventiva comunicazione al Prefetto della delega che intende conferire.
3. Nel provvedimento sono indicate le funzioni e l'ambito territoriale nel quale il Consigliere comunale è delegato ad esercitarle. Il provvedimento è sottoscritto, per accettazione, dal delegato. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, senza necessità di motivazioni.

L'esercizio delle funzioni da parte del delegato cessa dal momento della notifica del provvedimento di revoca.

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

ADUNANZE– TIPOLOGIE

Art. 47 – Adunanze pubbliche

1. Le adunanze del Consiglio sono pubbliche, salvo quanto previsto dal successivo art. 48.
3. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze.
2. La pubblicità delle adunanze è garantita, eventualmente anche con l'ausilio di strumenti audiovisivi secondo le modalità stabilite dal Presidente.
4. I provvedimenti concernenti singole persone che non comportino apprezzamenti, nonché quelli relativi alla decadenza di Consiglieri, sono adottati in seduta pubblica con votazione segreta.
5. Si procede sempre in seduta pubblica per tutte le nomine e le designazioni di competenza consiliare.

Art. 48 – Adunanze segrete

1. L'adunanza del Consiglio si tiene in forma segreta quando si debbano trattare questioni concernenti persone, che comportino giudizi su demeriti, capacità, comportamento pubblico e privato, moralità oppure abbiano per oggetto il conferimento di impieghi, licenziamento, punizioni, promozioni, o che comunque comportino valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali e delle condizioni di salute delle persone stesse.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza senza indicazioni riferite nominativamente a persone.
3. Quando, nella trattazione di un argomento in seduta pubblica, si inserisca un fatto o un problema concernente valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità, condizioni di salute e comportamenti di determinate persone, o allorché l'andamento della discussione, pur non riguardando persone, determini motivi di ordine morale e di interesse pubblico da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua discussione pubblica, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, o di almeno tre Consiglieri, può deliberare a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale con l'indicazione esplicita e succinta dei motivi. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula, oltre ai componenti del Consiglio, gli assessori, il Segretario comunale e il Responsabile dell'Ufficio competente per materia, vincolati dal segreto d'ufficio.

Art. 49 – Adunanze “aperte”

1. Quando rilevanti motivi d’interesse della comunità fanno ritenere necessario l’intervento in aula e nella discussione di personalità o parti sociali, politiche e culturali interessate ai temi da discutere il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare l’adunanza “aperta” del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall’art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa, anche di massima, a carico del bilancio comunale.

CAPO II

CONVOCAZIONE

Art. 50 – Competenza

1. La convocazione del Consiglio comunale compete ed è effettuata dal Presidente. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente la comunicazione è disposta dal Vice-Presidente.
2. Per la prima seduta successiva alle elezioni la convocazione è disposta dal Sindaco neo-eletto, secondo quanto previsto dal precedente art. 6.
3. La convocazione disposta dal Presidente su richiesta di un quinto dei Consiglieri o del Sindaco, ai sensi dell’art. 39, secondo comma, del Testo Unico, è regolata dal precedente art. 35.

Art. 51 – Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo avviso scritto contenente l’indicazione del giorno, dell’ora e della sede della adunanza. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso del giorno di riunione, nell’avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell’adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l’ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione, per quelle successive alla prima, che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
2. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in adunanza ordinaria per l’esercizio delle funzioni e l’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto. È altresì convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia ritenuta necessaria dal Sindaco o sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri. Si intendono sessioni ordinarie quelle in cui sono poste in discussione il Bilancio di Previsione annuale e pluriennale ed il Conto Consuntivo. Sono sessioni straordinarie quelle in cui sono posti in discussione tutti gli altri argomenti.
3. Il Consiglio è convocato d’urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l’adunanza.

4. Nell'avviso deve essere sempre precisato se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza e se la stessa si tiene in prima od in seconda convocazione. Nell'avviso è indicato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.

5. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno, muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio, sono trasmessi telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 3, comma 4. La consegna dell'avviso si intende assolta con il recapito e la giacenza del documento nella casella di posta elettronica certificata di ciascun Consigliere. Le relative ricevute di accettazione e di consegna sono conservate digitalmente a corredo degli atti della seduta consiliare.

6. I Consiglieri, entro dieci giorni dalla proclamazione della elezione, devono indicare con lettera indirizzata al Presidente, l'indirizzo di posta elettronica certificata sul quale desiderano ricevere gli avvisi di convocazione ed ogni altra informazione pertinente alla carica, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità. Con lo stesso mezzo, i Consiglieri che non risiedono nel Comune designano il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altra informazione pertinente alla carica in caso di malfunzionamento della pec istituzionale, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Art. 52 – Termini di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai destinatari almeno cinque giorni interi e liberi prima di quello stabilito per la riunione nel caso di sedute ordinarie, tre giorni interi e liberi prima per le sedute straordinarie. Nel computo del termine sono compresi i giorni festivi ricorrenti per calendario, ove non costituiscano termine finale.

2. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.

3. Per le adunanze di seconda convocazione, che si tengono in giorno diverso dalla prima, l'avviso deve essere consegnato almeno due giorni liberi precedenti a quello nel quale è indetta la riunione. La data prevista per la seduta in seconda convocazione può essere già prevista nell'avviso per la prima convocazione, nel quale caso l'avviso della seconda convocazione deve essere dato ai soli Consiglieri assenti alla prima seduta, secondo quanto previsto dall'art. 51 del presente Regolamento.

4. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti e seguendo le stesse modalità di cui in precedenza per la consegna.

5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui ai precedenti commi possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la trattazione sia rinviata ad altro giorno dallo stesso stabilito. L'avviso del rinvio viene comunicato solo ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.

6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.

7. L'annullamento di una seduta già convocata è disposto con avviso scritto trasmesso secondo le modalità di cui all'articolo 51, almeno sei ore prima della seduta.

Art. 53 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio comunale costituisce l'ordine del giorno. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

2. Nell'ordine del giorno sono inserite in ogni caso di diritto, anche se non espressamente indicate, salvo le ipotesi previste dall'art. 38 del presente regolamento, le interpellanze e/o le interrogazioni.
3. Spetta al Presidente stabilire, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo comma.
4. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Presidente, al Sindaco, alla Giunta e ai Consiglieri comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli artt. 36 ss. del presente regolamento.
5. Il referto dell'organo di revisione economico-finanziaria su gravi irregolarità rilevate nella gestione è iscritto dal Presidente all'inizio dell'ordine del giorno dell'adunanza del Consiglio da tenersi entro 15 giorni da quello della sua presentazione, salvo che la gravità dei fatti renda necessario che la riunione avvenga d'urgenza.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, in modo tale da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
7. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di cui all'art. 48. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
8. L'ordine del giorno delle adunanze ordinarie è pubblicato all'albo del Comune nei giorni precedenti ed in quello della riunione. Il responsabile dell'Ufficio di segreteria deve assicurarsi che tale pubblicazione risulti esposta nei giorni suddetti. Per le adunanze straordinarie, il termine è ridotto a giorni tre.
9. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
10. Entro i termini stabiliti per la consegna ai Consiglieri, copia dell'avviso e dell'ordine del giorno viene inviata dall'Ufficio di segreteria:
 - all'organo di revisione economico finanziaria in conformità a quanto dispone il secondo comma dell'art. 239 del Testo Unico;
 - agli organismi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto e dall'apposito regolamento;
 - ai responsabili degli uffici e servizi comunali.
11. Il Presidente, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità ovvero qualora ne ravvisi l'opportunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti da trattare.
12. L'ordine dei lavori segue, di norma, il criterio cronologico di iscrizione all'ordine del giorno. Hanno, in ogni caso, la precedenza le proposte di deliberazione e, nell'ambito di quest'ultime, quelle attinenti alla composizione degli organi istituzionali e contenenti ratifiche delle deliberazioni d'urgenza; seguono le mozioni e le interrogazioni dei consiglieri.
13. Gli argomenti rimangono iscritti all'ordine del giorno fintanto che il proponente non ne chieda il ritiro.

Art. 54 – Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri comunali mediante trasmissione via pec contestualmente all'avviso di convocazione. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono trasmessi almeno 24 ore prima della riunione.
2. Quando non sia possibile o eccessivamente onerosa la trasmissione gli atti secondo le modalità di cui al comma precedente, la documentazione resta depositata presso l'ufficio segreteria, negli orari di apertura dello stesso.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata nei termini di cui ai precedenti commi, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 49 e, ove

occorra, dell'attestazione di cui all'art. 153, quinto comma, del Testo Unico, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati o comunque direttamente attinenti alle proposte depositate.

4. Le proposte relative alla modifica dello Statuto e dei regolamenti devono essere comunicate ai Capigruppo consiliari almeno dieci giorni prima dell'adunanza nella quale dovrà esserne iniziato l'esame. Con la comunicazione viene inviata copia degli atti concernenti gli argomenti suddetti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce il termine entro il quale sono presentati al Consiglio comunale per l'esame e l'approvazione, in apposita adunanza, gli schemi del bilancio di previsione e del rendiconto, con gli allegati prescritti e la relazione dell'organo di revisione.

Art. 55 – Numero legale – Prima e seconda convocazione

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può validamente deliberare se non interviene almeno la metà più uno del numero dei suoi componenti, senza computare il Sindaco.

2. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale e i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i Consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il Presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto. Se trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.

3. Dopo che, dall'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, è stata accertata la presenza dei Consiglieri nel numero prescritto per la legalità della riunione, si presume la loro permanenza in aula per la regolarità dei lavori. I Consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando constatata che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente che può sospendere brevemente i lavori e far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assenti e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione fino a 30 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il nome dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.

4. I Consiglieri che dichiarino di astenersi o siano presenti ma non votanti concorrono a formare il numero legale per la validità delle adunanze. Non concorrono coloro che si allontanano dalla sala o che debbano allontanarsi nei casi previsti dalla normativa vigente.

5. Quando la prima convocazione è andata deserta perché il numero legale non è raggiunto, ovvero perché nel corso della seduta è stata accertata la mancanza di tale requisito, il numero legale per la validità della seduta in seconda convocazione è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri, senza computare il Sindaco.

6. La seconda convocazione è tenuta non prima di 24 ore dalla seduta del Consiglio Comunale andato deserto:

- in altro giorno già previsto nell'invito di convocazione, dandone avviso ai Consiglieri assenti alla prima convocazione;
- in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio secondo i tempi e le modalità di cui agli artt. 51 e 52 del presente regolamento.

7. Nella seduta di seconda convocazione non si può deliberare su argomenti per i quali sono previste per legge, Statuto o regolamento, maggioranze speciali.

8. Nel caso in cui l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di un'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi in quello di prima convocazione. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali argomenti in caso d'urgenza, può essere comunicata a tutti i Consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere deciso il rinvio della loro trattazione.

9. Nel caso di argomenti rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "prima convocazione".

CAPO III

DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Art. 56 – Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare esclusivamente atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e, in ogni caso, i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

2. Se un Consigliere turba l'ordine della seduta, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori, sconvenienti o lesivi dei principi affermati nel precedente comma, il Presidente lo richiama formalmente, e può disporre l'inserzione del richiamo nel verbale.

3. Dopo il secondo richiamo formale fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che questo ne tenga conto, ovvero trascenda ad ingiurie, minacce o vie di fatto, o compia, comunque, atti di particolare gravità, perde il diritto di intervenire sino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere persiste nel suo atteggiamento, il Presidente può espellerlo.

Art. 57 – Ordine della discussione

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il Presidente. Il Sindaco prende posto al tavolo della presidenza, a fianco del Presidente.

2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente e al Consiglio.

3. I Consiglieri che intendono partecipare alla discussione ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.

4. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.

5. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.

6. Solo al Presidente è consentito interrompere il Consigliere che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento, dei termini di durata degli interventi, dell'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 58 – Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato e tenere un comportamento corretto, astenendosi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai Consiglieri e da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, manifesti, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. Il Presidente esercita discrezionalmente i poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico avvalendosi, ove occorra, dell'opera della Polizia Locale. Qualora taluno arrechi disturbo ai lavori dell'adunanza il Presidente, dopo averlo verbalmente diffidato a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala.
4. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio, dopo aver dichiarata sospesa la riunione fino a quando non riprenderà il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Presidenti dei gruppi, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 59 – Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il Presidente, per esigenze proprie o su richiesta del Sindaco o di uno o più Consiglieri, può disporre la presenza alla riunione funzionari dell'Ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, al fine di relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno, ovvero per fornire informazioni, chiarimenti e quant'altro risulti necessario.
2. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti dirigenti, funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.
3. Alle sedute del Consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'Ente.

CAPO IV

ORDINE DEI LAVORI

Art. 60 – Comunicazioni

1. In avvio di seduta, concluse le formalità preliminari, il Sindaco e il Presidente hanno facoltà di effettuare comunicazioni al Consiglio sull'andamento dell'attività amministrativa, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.

2. Le comunicazioni devono essere contenute in dieci minuti per ogni argomento trattato. Al termine, di norma, non si svolge alcuna discussione.
3. Ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per commemorazioni ed eventi di persone o date di particolare rilievo e significato. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, deve farne richiesta al Presidente, che può concedere la parola al richiedente.

Art. 61 – Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e la trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un Consigliere, qualora nessuno dei membri del Consiglio si opponga. Nel caso di opposizioni, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.
3. Non è necessaria la preventiva iscrizione di una proposta incidentale, quand'essa venga presentata nel corso della discussione della proposta principale.
4. Il Presidente e il Sindaco possono fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali hanno avuto notizia a seduta iniziata.

Art. 62 – Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione o di altri argomenti iscritti all'ordine del giorno su richiesta del Sindaco o della Giunta, è lo stesso Sindaco od un Assessore da lui incaricato. Relatori delle proposte effettuate dal Presidente e dai Consiglieri, sono i proponenti.
2. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi di maggioranza e di minoranza. Dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, se nessuno domanda la parola, la proposta viene posta in votazione.
3. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Nella trattazione dello stesso argomento, il Consigliere incaricato della discussione dal Gruppo di appartenenza può intervenire per una sola volta e per non più di dieci minuti, salva una breve replica alla conclusione del dibattito, per massimo cinque minuti. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione.
5. Il Presidente, al termine degli interventi dei Consiglieri che ne hanno fatto richiesta e avvenuta la replica del relatore e gli eventuali interventi conclusivi di cui al terzo comma, dichiara conclusa la discussione. Seguono le dichiarazioni di voto.
6. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia intervenuto almeno il Sindaco e un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
7. Dichiarata conclusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Presidente del Gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola.

8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al bilancio preventivo, al rendiconto, ai regolamenti ed ai piani urbanistici generali e loro varianti. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Commissione dei Presidenti dei Gruppi, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 63 – Questione pregiudiziale o sospensiva

1. Si ha questione pregiudiziale quando venga richiesto che un argomento non sia discusso. Si ha questione sospensiva quando venga richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza. Entrambe devono essere motivate.
2. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione; nel corso della discussione, e fino all'inizio delle operazioni di votazione, possono essere ammesse soltanto quando siano giustificate dall'emergere di nuovi elementi.
3. La discussione sull'argomento principale non può iniziare ovvero proseguire prima che il Consiglio abbia deliberato sulla questione pregiudiziale o sospensiva. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente – o uno di essi – un Consigliere per ciascun Gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 64 – Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere sindacato nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri ovvero opinioni non espresse o il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.
2. Il Consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisare i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del Presidente decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di cinque minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da cinque membri, di cui due esponenti della maggioranza, due della minoranza e uno dal Presidente del consiglio, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.

Articolo 65 - Mozione d'ordine

1. Ciascun Consigliere può presentare una mozione d'ordine, richiamandosi alla legge, al regolamento, all'ordine dei lavori o formulando un rilievo sul dibattito o sulla votazione.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
3. In caso di opposizione da parte del proponente decide il Consiglio senza discussione.

Articolo 66–Termine dell'adunanza

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Consiglio, su proposta presentata dal Presidente, udita la Commissione dei Presidenti dei Gruppi.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.

3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione.

CAPO V

LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE - IL VERBALE

Art. 66 - La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del Consiglio comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti partecipando con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione, anche mediante l'ausilio di società esperte in servizi di stenotipia.

2. Su invito del Presidente, quando egli lo ritenga utile o necessario o sia richiesto dai Consiglieri, il Segretario comunale esprime parere consultivo dal punto di vista giuridico-amministrativo su argomenti che l'Assemblea consiliare sta esaminando. Il Segretario comunale può, se ne ravvisa l'opportunità, richiedere una momentanea sospensione della seduta per acquisire i necessari elementi di valutazione. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.

Art. 67 – Il verbale dell'adunanza: redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate, dal Consiglio comunale.

2. La cura del processo verbale compete, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 4, lett. b) del Testo Unico, al Segretario comunale, che può avvalersi di altro personale ovvero di strumentazione tecnica, anche messa a disposizione da società esperte in servizi di stenotipia.

3. Il verbale costituisce il sintetico resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta, per le discussioni, l'oggetto e i nomi di coloro che vi partecipano, il testo integrale delle deliberazioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.

4. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati esprimendo sinteticamente, con la massima chiarezza possibile, i concetti espressi da ciascun oratore. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati o allegati interamente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario prima che siano pronunciati al Consiglio, previa sottoscrizione del Consigliere del testo consegnato; tale circostanza sarà fatta constare dal Segretario nel verbale della deliberazione.

5. Il Segretario Comunale, comunque, può potrà essere chiamato a rispondere di quanto eventualmente riassunto a verbale circa gli interventi e/o dichiarazioni. In caso di discordanza o mancanza di elementi ritenuti essenziali, il Consigliere potrà chiedere la rettifica di quanto risultante dal verbale in occasione della seduta nella quale verrà portata all'esame del Consiglio l'approvazione del verbale e la sua eventuale rettifica, nei termini stabiliti dall'articolo successivo.

6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale e il Segretario comunale provvede ad escluderle. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta scritta nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone. Deve essere espressa nel verbale la motivazione della decisione adottata.
8. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
9. Il verbale delle adunanze è firmato dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario comunale.

Art. 68– Il verbale dell'adunanza: deposito - Rettifiche – Approvazione

1. Il verbale viene depositato in Segreteria per essere messo a disposizione dei Consiglieri nei termini di cui all'art. 54 del presente Regolamento.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del Segretario comunale.
7. Il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunti dai predetti registri è disposto dal Segretario comunale.

TITOLO V

LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

INDIRIZZI POLITICO-AMMINISTRATIVI

Art. 69 – Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale definisce i propri indirizzi politico-amministrativi secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti e le decisioni fondamentali che ne guidano l'attività:

- a) con gli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente lo Statuto, i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli ordinamenti del decentramento, gli organismi costituiti per la gestione di servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
- b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco entro il termine e secondo le modalità stabilite dallo Statuto, ai sensi dell'art. 42, comma secondo, del Testo Unico;
- c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
- d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;
- e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;
- h) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
- i) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- j) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente Statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;
- k) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;
- l) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e propositivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

Art. 70 – Attività di controllo del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo dell'attività del Comune, delle istituzioni, delle aziende e di enti, associazioni ed organismi dallo stesso dipendenti, attraverso:
 - la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
 - il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
 - la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
 - l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
 - la relazione annuale del difensore civico, se esistente, e dell'organo di revisione economico-finanziaria;
 - la verifica della coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con i programmi e gli indirizzi del Consiglio.
2. L'attività di controllo politico-amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale che si avvale delle Commissioni consiliari, ove costituite, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, della Commissione di controllo e garanzia e, quando necessario, delle Commissioni d'indagine.
3. I Consiglieri comunali hanno diritto di effettuare l'attività conoscitiva e di sindacato ispettivo di cui all'art. 43 del Testo Unico, informando il Presidente di quanto viene da loro accertato e valutando

con lo stesso se sussistano le condizioni per riferire all'assemblea, in relazione alla rilevanza - o meno - dell'esito della loro attività.

4. Il Consiglio si avvale inoltre, per il suo controllo sull'attività del Comune, delle relazioni e dei referti dell'organo di revisione economico-finanziaria e delle relazioni e segnalazioni del Difensore civico, se istituito.

CAPO II

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Art. 71 – La competenza esclusiva

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del Testo Unico, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'ente.

2. Sono inoltre di competenza del Consiglio comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti dalle altre disposizioni del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e da leggi generali ad esso successive.

3. Il Consiglio comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del Testo Unico, limitatamente alle variazioni di bilancio.

CAPO III

LE DELIBERAZIONI

Art. 72 – Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.

2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto d'indirizzo deve essere espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

3. Nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario comunale, in relazione alle sue competenze.

4. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Responsabile dell'Ufficio, il quale cura che i pareri siano espressi in modo chiaro, univoco ed esauriente, assicurando al Consiglio gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono, nell'ambito delle sue funzioni.

5. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso è sottoposto a votazione senza che ne sia data lettura, salvo che la stessa sia espressamente richiesta da un Consigliere comunale, precisandone i motivi.
6. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, il Segretario comunale provvede alle variazioni conseguenti ed il testo modificato viene dallo stesso letto al Consiglio prima della votazione.
7. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
8. Dei pareri obbligatori di altri enti ed uffici, di cui all'art. 139 del Testo Unico, devono essere riportate le conclusioni e gli estremi nella premessa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendolo constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta del Comune e l'indicazione del tempo trascorso.

Art. 73 – Approvazione - Revoca – Modifica

1. Il Consiglio comunale approvandole con le modalità di cui al successivo capo IV, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema posto in votazione.
2. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha potere discrezionale per procedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione delle motivazioni che determinano la volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, pregiudizio a terzi, gli atti stessi devono prevedere gli interventi diretti a regolare i relativi rapporti.

CAPO IV

LE VOTAZIONI

Art. 74 – Modalità generali

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi artt. 75 e 76.
2. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza.
5. Su ogni argomento l'ordine delle votazioni è il seguente:
 - a. la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione allo stesso relativa, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b. le proposte di emendamento si votano nell'ordine di cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c. per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema dell'atto deliberativo;
 - d. i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
7. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il Presidente comunica su quali articoli i Consiglieri hanno presentato prima dell'adunanza proposte di modifica o soppressione e riferisce i pareri in merito a tali proposte espressi dalla Giunta e dai dirigenti o responsabili che ne hanno curato l'istruttoria. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso in forma palese;
 - per i bilanci, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli contenuti, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, dell'elenco annuale dei lavori pubblici e delle altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali modifiche.
8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 75 – Votazioni in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano attraverso il sistema di votazione elettronico.
2. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari e infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Nel sistema di votazione elettronico si intendono per presenti i Consiglieri che abbiano regolarmente effettuato l'accesso sul tablet in dotazione a ciascun Consigliere a mezzo delle proprie credenziali; votanti i Consiglieri che abbiano votato a favore o contro (premendo rispettivamente gli appositi tasti previsti dal sistema elettronico); astenuti i Consiglieri che si siano astenuti premendo il tasto corrispondente all'astensione.
4. I Consiglieri astenuti o non partecipanti al voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.

5. Di eventuali anomalie tecniche nel funzionamento del sistema informatico, rilevate dagli stessi Consiglieri o dal Presidente del Consiglio o dal Segretario comunale, viene dato atto nel verbale della seduta; in tal caso la votazione in forma palese avviene per alzata di mano
6. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
7. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.
8. Devono essere registrati a verbale i nominativi dei Consiglieri che hanno votato contro la deliberazione o si sono astenuti.

Art. 76 – Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto od in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. In tal caso la votazione elettronica è accompagnata dalla dichiarazione di voto espressa ad alta voce in risposta all'appello.
2. Il Presidente precisa al Consiglio il significato del “sì”, favorevole alla deliberazione proposta, e del “no”, alla stessa contrario.
3. Il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, oltre a premere il corrispondente tasto elettronico di espressione del voto e il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza del Segretario.
4. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 77 – Votazioni segrete

1. Quando si devono effettuare votazioni in forma segreta il Presidente, all'inizio della trattazione dell'argomento per il quale la stessa è prevista, procede alla nomina di tre scrutatori, scelti fra i Consiglieri presenti, dei quali uno appartenente ai gruppi di minoranza.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede o di palline, ovvero, se il sistema in dotazione lo consente, tramite voto elettronico.
3. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento;
 - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio;
 - i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, gli statuti od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e di ambedue i sessi e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
5. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti.
6. I Consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente ed al Segretario comunale, affinché ne sia preso atto a verbale.

7. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Le votazioni con palline sono effettuate, di regola, quando viene proposto al Consiglio di pronunciarsi su uno o più nominativi già definiti rispetto ai quali ed alla proposta per gli stessi formulata, deve essere espresso voto favorevole o contrario.
9. Nelle votazioni con palline il Presidente ricorda al Consiglio, prima di procedere, il colore di quelle con le quali si esprime voto favorevole e di quelle con le quali si manifesta il voto contrario.
10. Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procede al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato.
11. Il numero delle schede e delle palline votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti.
12. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
13. Il carattere "segreto" della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.

Art. 78 – Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un *quorum* speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche o nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa adunanza.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.
6. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 79 – Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata, in forma palese, secondo le modalità di cui all'art. 75.

TITOLO VI

LA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL'AMMINISTRAZIONE

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE PROMOZIONE - RAPPORTI

Art. 80 – Istanze, petizioni e proposte dei cittadini e delle loro associazioni

1. Il Consiglio comunale promuove, in conformità allo Statuto, la partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune con le iniziative a tal fine ritenute idonee secondo l'apposito regolamento comunale.
2. Le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, dalle loro associazioni o dagli organismi che le riuniscono, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi generali della comunità, sono sottoposte dal Presidente alla commissione consiliare competente per materia e, dopo l'istruttoria della stessa, al Consiglio comunale che adotta le decisioni che rientrano nell'ambito della sua competenza od esprime indirizzi al Sindaco per le valutazioni ed i provvedimenti da adottarsi dallo stesso o dalla Giunta.
3. La Commissione consiliare eventualmente costituita invita i presentatori dell'istanza, od una loro delegazione, ad assistere alla riunione nella quale viene effettuato l'esame preliminare della proposta ed a fornire chiarimenti e illustrazioni.
4. Per le istanze, petizioni e proposte presentate da cittadini, le comunicazioni sono effettuate alla persona designata nel documento inviato al Comune. In mancanza vengono effettuate al primo firmatario, con incarico di darne informazione agli altri presentatori.
5. La partecipazione delle associazioni agli atti di programmazione finanziaria ed ogni altro rapporto delle stesse con il Consiglio comunale avviene secondo quanto stabilito dal regolamento per la partecipazione dei cittadini all'amministrazione.

CAPO II

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

Art. 81 – La consultazione dei cittadini

1. In conformità a quanto stabilito dallo Statuto il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta del Sindaco o della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini, alle quali partecipa una delegazione guidata dal Presidente e dal Sindaco e composta da rappresentanti del Consiglio comunale e della Giunta. Nelle assemblee i cittadini esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte e la delegazione del Comune fornisce indicazioni sulla posizione

dell'amministrazione, sui suoi intendimenti, provvedendo a riferire agli organi collegiali rappresentati le conclusioni dell'assemblea.

3. La consultazione può aver luogo con l'invio a ciascun interessato di questionari nei quali viene richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità e nel termine negli stessi indicato.

4. L'Ufficio competente per materia cura l'organizzazione delle consultazioni, l'invio di questionari e lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale ed alla Giunta per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

Art. 82 – Il referendum consultivo

1. Il referendum consultivo è un istituto di consultazione dei cittadini previsto dalla legge e disciplinato dallo Statuto e dallo speciale regolamento ad esso relativo, con il quale tutti i cittadini del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito ai temi con lo stesso proposti, inerenti programmi, piani, progetti, interventi od altri argomenti relativi all'amministrazione della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti dal Sindaco a seguito di deliberazione del Consiglio comunale o su iniziativa promossa da un determinato numero di elettori, con le modalità stabilite nello Statuto o regolamento speciale sopra richiamato.

3. Per i referendum consultivi indetti per deliberazione del Consiglio comunale, la stessa fissa il testo da sottoporre agli elettori.

4. Il Consiglio comunale, avvenuta la proclamazione dei risultati del referendum, nel termine stabilito dallo Statuto e dal regolamento speciale e con le modalità negli stessi previste, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione dell'esito della consultazione.

Art. 83 – Il referendum propositivo

1. Il referendum propositivo è un istituto di consultazione dei cittadini, previsto e disciplinato dallo Statuto che ha per fine l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero l'adozione di atti amministrativi generali che non comportano spese. Quando la proposta sottoposta a referendum comporta l'abrogazione di norme o di atti generali comunali o di parte degli stessi, essi devono essere precisamente specificati.

2. I referendum propositivi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del numero di elettori ed altri soggetti previsto dallo Statuto e dai Consigli circoscrizionali, se istituiti, sentita la Commissione comunale prevista dallo Statuto.

3. Il quesito referendario è proposto dai richiedenti e può essere sottoposto preventivamente alla Commissione consiliare come sopra prevista.

4. L'organizzazione del referendum è disciplinata dall'apposito regolamento comunale.

5. Nel caso di esito positivo del referendum il Consiglio adotta, entro sessanta giorni, i provvedimenti conseguenti.

TITOLO VII

CESSAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 84 – Motivi – Effetti

1. Il Consiglio comunale viene sciolto e il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio, secondo quanto dispone l'art. 52, secondo comma, del Testo Unico. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Il Consiglio comunale viene sciolto qualora si verificano le condizioni previste e regolate dagli artt. 141 e 143 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
3. Verificandosi le condizioni previste dal primo comma, lett. b), n. 1, dell'art. 141 del Testo Unico, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle nuove elezioni.
4. Lo scioglimento del Consiglio comunale per le cause previste dai commi primo e secondo determina la decadenza dalla carica del Sindaco e della Giunta, salvo quanto previsto dal terzo comma. Con il decreto di scioglimento del Consiglio per cause diverse da quelle previste dal terzo comma è nominato un commissario che esercita le funzioni attribuitegli con tale decreto.
5. I Consiglieri comunali cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 85 – Entrata in vigore – Diffusione

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo che è divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce e abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.
3. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente ai Consiglieri comunali in carica.
4. Copie del regolamento devono essere depositate nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
5. Copia del regolamento è inviata ai Consiglieri neo-eletti, dopo la proclamazione dell'elezione.
6. Il Presidente dispone l'invio di copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione economico-finanziaria, al difensore civico, agli enti, aziende, istituzioni, società, consorzi, dipendenti od ai quali il Comune partecipa ed ai rappresentanti negli stessi eletti dal Consiglio e dal Sindaco, attualmente in carica.
7. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai dirigenti e responsabili degli uffici e servizi comunali.